

DELIBERAZIONE N.25 DEL 27.02.2015

OGGETTO: Avvio del procedimento disciplinare a carico dell'agenzia immobiliare

Il Presidente, in merito all'argomento posto in trattazione, dà lettura dell'esposto pervenuto a questa Camera in data 10 aprile 2014 dal sig. \_\_\_\_\_, assistito dall'avv. \_\_\_\_\_, relativo all'acquisto di un immobile tramite agenzia immobiliare \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, non andato a buon fine.

Il dott. Ambrosi, quindi, richiama la normativa di riferimento della questione facendo presente che, la Legge 39/89 ed il D.M. 452/90 hanno attribuito alle Commissioni provinciali per la tenuta del Ruolo degli Agenti di affari in mediazione, la vigilanza sull'operato degli agenti d'affari in mediazione e che, successivamente il D.L. 223/06 (Decreto Bersani), convertito con la L. 248/06, ha soppresso le Commissioni sopra citate ed ha trasferito le funzioni prima ad esse attribuite alle Camere di Commercio.

Le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 19 e 20 del D.M. 452/1990 riguardavano esclusivamente gli iscritti all'ex Ruolo, abrogato definitivamente con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011.

Con l'emanazione di detto decreto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13/1/2012 ed entrato in vigore l'11/05/2013), prosegue il Relatore, in attuazione degli articoli 73 ed 80 del D. LGS. 59/2010, l'art. 9 dello stesso ha previsto che tali procedimenti si concludono ora con un provvedimento sanzionatorio di sospensione, di cancellazione o di inibizione perpetua dell'attività e vengono annotati ed iscritti per estratto nel REA.

Nel merito il Presidente precisa poi che, **la cancellazione** dell'attività interviene per sopravvenuta incompatibilità o mancanza di requisiti per l'iscrizione; **la sospensione** dell'attività (max 6 mesi) interviene nel caso di grave turbamento del normale andamento del mercato o di irregolarità nell'esercizio dell'attività; **l'inibizione** perpetua dell'attività (ex radiazione dal ruolo) interviene per i casi più gravi di irregolarità o turbativa del mercato, nel caso di esercizio della professione durante il periodo di sospensione o nel caso di tre sospensioni.

Sono altresì annotati ed iscritti nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'art. 3, comma 4, del D.M 452/1990.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate previa audizione dell'interessato.

Il provvedimento può essere oggetto di ricorso entro 30 gg. alla Commissione centrale costituita presso il Ministero sviluppo economico, con effetto sospensivo.

L'adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza della Giunta camerale.

Il Presidente, quindi, alla luce dell'esposto presentato e per quanto normato dalla legge in materia, invita l'organo collegiale ad esprimersi in merito in ordine alla instaurazione di un procedimento disciplinare a carico dell'agenzia

di

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Lette le carte prevenute;
- Vista la legge 39/89 ed il D.M. 452/90;
- Visto successivamente il D.L. 223/06 (Decreto Bersani), convertito con la Legge 248/06;
- Richiamati gli artt.19 e 20 del D.M. 452/90;
- Richiamato l'art.9 del D.M. 26/10/2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 13/1/2012 ed entrato in vigore l'11/05/2013) in attuazione degli artt.73 ed 80 del D.Lgs. 59/2010;
- Richiamato altresì l'art.3, comma 4, del D.M. 452/1990;
- Ritenuto di affidare l'espletamento dell'istruttoria relativa alla procedura di cui al D.M.452/90 all'ufficio Albi ed Elenchi professionali affiancato dall'Ufficio Legale dell'Ente camerale;
- A voti unanimi, espressi ai sensi di Legge,

### DELIBERA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di avviare il provvedimento sanzionatorio a carico del Sig. \_\_\_\_\_  
„, titolare dell'agenzia “ \_\_\_\_\_;
- 2) di affidare all'ufficio Albi ed Elenchi professionali in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'Ente camerale l'espletamento istruttorio previsto dal D.M. 452/90;
- 3) di sottoporre alla Giunta camerale le risultanze del lavoro espletato per l'asseveramento dello stesso e per l'adozione del definitivo e relativo provvedimento sanzionatorio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Ambrosi)

